

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3150

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, AIARDI, ALESSI, ARTESE, BIAFORA, BIASCI, BINETTI, BONSIGNORE, CARELLI, GOTTARDO, GRILLO LUIGI, LAMORTE, LEONE, MENSORIO, MENSURATI, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PIREDDA, RICCIUTI, SANTONASTASO, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TORCHIO

Presentata il 19 settembre 1988

Disciplina dell'attività dei distributori di carburante

ONOREVOLI COLLEGHI! — La razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione non può basarsi esclusivamente sul ridimensionamento del numero degli impianti, operazione peraltro necessaria per rimodellare la rete distributiva su *standard* europei, ma deve anche riguardare altri aspetti più specifici, non secondari, come quello delle forme contrattuali che le parti devono avere a disposizione al fine di massimizzare i loro rapporti nella gestione degli impianti medesimi.

Guardando ai Paesi del mercato europeo, come ad un modello cui spesso ci si deve riferire per formulare piani e riforme, possiamo rilevare che in questa area i contratti di gestione sono impron-

tati alla più ampia *deregulation*, lasciando per lo più le parti libere di decidere la forma contrattuale più idonea alle specifiche esigenze. La stessa Commissione per lo studio dei mercati petroliferi europei, istituita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aveva accertato fin dal 1984 che, nei principali paesi visitati (Germania, Inghilterra, Francia, Olanda e Belgio), venivano adottate le più svariate forme contrattuali: dal contratto di comodato, al contratto di affitto, al contratto di commissione, o a quello di agenzia o di *franchising*, ecc.

Nel momento in cui si pone mano al riordino di questo vitale segmento del ciclo petrolifero, dunque, non si può trascurare la revisione della disciplina del

rapporto di gestione degli impianti adeguandola alle più moderne esigenze del mercato.

Pertanto, in armonia con il nuovo Piano energetico nazionale ed in vista del mercato unico del 1992, si ritiene opportuno affrontare la questione apportando con la presente proposta di legge i necessari correttivi alla legislazione vigente in proposito.

La proposta, contenuta in un unico articolo, è quindi finalizzata a rendere più ampia la gamma dei contratti utiliz-

zabili dagli operatori del settore petrolifero, in modo da flessibilizzare e rendere più efficace, sia dal punto di vista economico che normativo, la collaborazione tra gli operatori petroliferi. Allo stesso tempo la proposta si preoccupa di tutelare l'utenza dagli inconvenienti registrati in altri Paesi, richiedendo l'accertamento della esistenza dei requisiti necessari alla gestione e l'impegno, pur nel rispetto del legittimo diritto alle ferie del gestore, a garantire la continuità del pubblico servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I titolari delle concessioni previste dall'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti con contratti aventi ad oggetto anche la cessione d'uso gratuita.

2. Il contratto che affida a terzi la gestione dell'impianto di distribuzione di carburanti, avente ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili, ha la durata stabilita di comune accordo tra le parti e si risolverà in caso di mancato rinnovo della concessione. Il contratto può prevedere, a favore del gestore ed a condizione che sia garantita la continuità del servizio, un periodo di sospensione dell'attività per ferie concordato con il titolare della concessione, non superiore a due settimane consecutive ogni anno. Fatto salvo tale periodo di sospensione al gestore è fatto divieto di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione. Il contratto deve infine prevedere espressamente i casi di risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e quelli di risoluzione per decesso o interdizione del gestore.

3. Altre forme contrattuali, diverse dal contratto di cessione d'uso gratuita di cui al comma 2, possono essere adottate dal titolare della concessione d'accordo con il contraente, fatto salvo l'accertamento dell'esistenza dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici in rapporto alle dimensioni dell'impianto di distribuzione di carburanti che si intende affidare in gestione.

4. L'ottavo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è abrogato.